

SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A.

ORDINANZA N. 17/2026

AUTOSTRADA A35 BRESCIA-MILANO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI

SERVIZIO ADDA NORD

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Mastroviti, in qualità di Direttore di Esercizio della Società di Progetto Brebemi S.p.A., Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Brescia-Milano (A35), giusta Convenzione Unica di concessione sottoscritta con la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007;

PREMESSO CHE

a) la società Chef Express, Subconcessionaria del servizio ristoro dell'area di servizio Adda nord, con comunicazione a mezzo PEC del 18 febbraio 2026, ha rappresentato la necessità di eseguire lavori di sostituzione della fossa biologica in corrispondenza del punto vendita dell'area, a causa dei quali si rende necessario interdire alcune aree pedonali e aree adibite alla circolazione dei mezzi;

b) la società Argentea Gestioni S.c.p.A., affidataria per la gestione e manutenzione dell'autostrada A35 Brescia Milano ha trasmesso il proprio nullaosta all'esecuzione delle attività con nota prot. ARG-U-2602-289-RM-MBE del 20 febbraio 2026, unitamente alla planimetria riportante la modifica della circolazione durante le lavorazioni, che viene allegata alla presente ordinanza;

VISTO

	- il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);	
	- il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.);	
	- il D.M. 10 ottobre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”);	
	- la preventiva comunicazione alla Concedente CAL, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, resa con nota prot. SDP-U-2602-090-DE-SGR del 20 febbraio 2026;	
	ORDINA	
	1) che, dalle ore 7:00 del 23 febbraio 2026 alle ore 19:00 del 6 marzo 2026, la circolazione interna all’interno delle area di servizio Adda nord sia disciplinata secondo lo schema grafico allegato alla presente, con oneri di posa, guardiania e rimozione della segnaletica, cura e spese della Subconcessionaria;	
	2) che l’eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella temporanea, debba essere opportunamente oscurata o rimossa a cura e spese della Subconcessionaria.	
	FA OBBLIGO	
	a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.	

	la Subconcessionaria è tenuto ad adottare, a propria cura, spese e responsabilità, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del Codice della Strada e dagli artt.	
	2/3	

da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

la Subconcessionaria rimane altresì obbligato ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto dalle eventuali prescrizioni e raccomandazioni rese dal Concessionario. la Subconcessionaria è altresì obbligato a comunicare alla Centrale Operativa del Concessionario al numero 0363.9307301 qualsiasi evento che possa generare turbative al traffico. L'ordinanza manterrà efficacia e validità anche in caso di eventuale rinvio delle attività lavorative, dovuto a condizioni meteorologiche avverse ovvero a cause di forza maggi, con conseguente traslazione temporale e aggiornamento delle date e degli orari sopra indicati, che sarà comunicata a tutti i soggetti interessati.

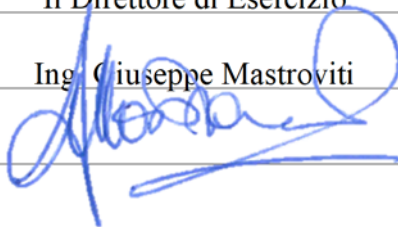
La presente ordinanza, unitamente agli allegati, è pubblicata sul sito internet www.brebemi.it e consultabile nella sezione "Ordinanze".

Brescia, 20 febbraio 2026

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Giuseppe Mastroviti



DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE TEMPORANEO

